



OSSERVAZIONI AL DCO 502/2022: CRITERI DI REGOLAZIONE TARIFFARIA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E MISURA DEL GAS NATURALE PER IL SESTO PERIODO DI REGOLAZIONE (6PRT) – ORIENTAMENTI FINALI

Osservazioni generali

Energie Rete Gas (in seguito “ERG”) intende formulare le proprie osservazioni agli orientamenti sui criteri di incentivazione ed efficientamento dell’esercizio e dello sviluppo della rete di trasporto del gas naturale delineati nel documento per la consultazione n. 502/2022/R/gas – *Criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione (6PRT) – Orientamenti finali*.

Occorre premettere che, nell’ambito generale del procedimento in materia di tariffe e qualità del servizio di trasporto e misura del gas naturale per il 6PRT (e in particolare nel documento di consultazione del 19 luglio 2022, 336/2022/R/GAS), erano presenti gli orientamenti dell’Autorità sui criteri di incentivazione ed efficientamento del servizio di trasporto tra cui, nello specifico, il tema dei criteri di efficienza per lo sviluppo di rete di trasporto in aree di nuova metanizzazione.

Nel presente DCO 502/2022 l’Autorità rileva, con riferimento a tale tematica, che gli esiti del processo di consultazione saranno “*oggetto di specifici provvedimenti e/o del provvedimento finale in materia di criteri tariffari*”, ma che tali esiti non sono trattati nell’ambito del presente documento “*se non per quanto strettamente attinente ai criteri di riconoscimento dei costi del servizio*”.

In ogni caso, considerata l’opportunità offerta dalla presente consultazione nell’ambito del procedimento in materia di tariffe e qualità del servizio di trasporto e misura del gas naturale, e considerata l’importanza della tematica, preme comunque sottolineare quanto segue.

In linea di principio, come già evidenziato in occasione della risposta al precedente DCO n. 336/2022/R/Gas sul medesimo ambito (da intendersi qui integralmente richiamata) si condivide la finalità di definire strumenti che possano orientare le scelte di investimento in modo coerente con il percorso di transizione ecologica del Paese e con l’obiettivo di massimizzare i benefici per il sistema, nel rispetto del quadro normativo e delle esigenze di esercizio delle reti in sicurezza. Si apprezza a tal proposito l’impegno del Regolatore a definire una regolazione volta a preservare e rafforzare la competitività e la resilienza del mercato gas, valorizzando le infrastrutture di sistema e perseguendo un utilizzo e sviluppo efficiente delle medesime. Tuttavia, il perseguimento di tali obiettivi si deve coniugare con una regolazione certa e con criteri che consentano la realizzazione di infrastrutture che portino benefici al sistema anche in ottica futura di decarbonizzazione e quindi di futuro impiego di gas rinnovabili.

Si condivide inoltre l’obiettivo di promuovere uno sviluppo efficiente della rete coerente con gli scenari di domanda gas nelle aree di nuova metanizzazione e un maggior coordinamento tra gli sviluppi della rete di trasporto e gli sviluppi della rete di distribuzione.

In ogni caso, si ribadisce:

ENERGIE RETE GAS S.r.l. a socio unico

Sede Legale: via Santa Maria Segreta 6 – 20123 MILANO

Capitale Sociale € 11.000.000,00 – Rea MI 2117141 – C.F. / P.IVA 02422290995

PEC energieretegas@casellapec.com

- Per favorire uno sviluppo efficiente degli investimenti nelle aree di nuova metanizzazione, si ritiene più opportuno rafforzare le valutazioni ACB per intercettare l'utilità di tali investimenti, eventualmente includendo tali indicatori nel corredo di informazioni da fornire nell'ambito dell'ACB, senza prevedere un tetto specifico alla riconoscibilità degli investimenti di sviluppo della rete di trasporto in aree di nuova metanizzazione che presentino un'ACB positiva. Possono infatti esserci interventi di sviluppo di rete che, pur superando le soglie individuate, presentano un bilancio positivo in termini di benefici calcolati nell'ambito dell'ACB per il sistema e che pertanto risulterebbero comunque meritevoli di essere realizzate.

La previsione di una verifica ex-post sul raggiungimento di almeno l'80% del numero di punti di prelievo sulla base dei quali è stata formulata la previsione di domanda con eventuale ri-proporzionamento del riconoscimento tariffario dei costi di sviluppo della rete di trasporto non si ritiene condivisibile: un meccanismo così concepito rischia di minare la certezza della regolazione.

Si rileva, inoltre, che una impresa di trasporto non dispone di alcuna leva per controllare o favorire gli allacciamenti sulla rete di distribuzione sottesa e pertanto il riconoscimento dei costi sostenuti non può basarsi su driver che sono fuori dalla sfera di controllo o influenza della società di trasporto, rendendo di fatto aleatorio e dipendente dalle decisioni di un terzo l'economicità dell'investimento nell'infrastruttura.

Quanto sopra affermato rispecchia l'art. 23 del comma 1 del d. lgs. 164/2000 che prevede una congrua remunerazione del capitale investito, tale remunerazione deve avere un adeguato grado di certezza, come chiarito in giurisprudenza attraverso le sentenze n. 2287/2020 del TAR e n. 4241/2022 del Consiglio di Stato, mentre il meccanismo previsto nel DCO farebbe venire meno tale affidamento.

- che il meccanismo di controllo dell'efficienza (delineato dal DCO 336/2022) proposto per le località di nuova metanizzazione non potrebbe applicarsi, in particolare, alla Regione Sardegna, territorio in cui il legislatore è intervenuto a più riprese, da ultimo con il DPCM 29 marzo 2022 in tema di *"Individuazione delle opere e delle infrastrutture necessarie al phase out dell'utilizzo del carbone in Sardegna e alla decarbonizzazione dei settori industriali dell'isola"*, manifestando così la chiara intenzione di raggiungimento del target di metanizzazione, anche nel solco delle positive analisi costi-benefici condotte da RSE negli anni 2020 e 2021.

Preme infatti ribadire che, come noto all'Autorità, ERG sta finalizzando un'importante operazione nella Regione Sardegna per l'acquisizione e gestione del servizio di trasporto alternativo del gas naturale, degli asset ad esso funzionali (stoccaggio e rigassificazione locali) – ad oggi già operativi o comunque in fase di realizzazione sull'Isola – nonchè del bilanciamento all'ingrosso della materia prima, proprio nel solco delle richiamate positive analisi costi-benefici di RSE.

Per questo perimetro di asset e di attività/servizi, si ritiene che, per i motivi sopra richiamati, sia stata dunque già espressa una piena valutazione positiva di efficienza, con conseguente e naturale indicazione al Regolatore, che tali investimenti (e i costi operativi sottesi), in quanto efficienti,



meritino piena approvazione tariffaria (al pari delle cd. infrastrutture di *virtual pipeline* contemplate dal presente DCO 502/2022/R/Gas).

D'altra parte, la realizzazione di tali asset e, più in generale, lo svolgimento dell'attività di trasporto alternativo su gomma, in assenza dell'infrastruttura fisica di gasdotti, assume carattere essenziale per la buona riuscita del processo di metanizzazione della Regione Sardegna (per cui sono stati già investiti ingenti capitali), anche a tutela del mercato nonché dei consumatori finali sardi, senza alcuna possibilità di frapporre ulteriori vincoli o limitazioni a tale progetto.